



TRIBUNALE DI MATERA

Proc. n. 6/2021

Il Giudice delegato

letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 3/2012¹ in data 07.12.2021 da STELLA Andrea; viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato;

rilevato che il debitore ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter L. n. 3/2012, della quota di € 400,00 mensili del proprio reddito di lavoro per la durata di anni quattro;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett.a) della legge n. 3/2012, perché ha debiti per € 134.925,46, come risulta dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., ed è privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

c) il debitore svolge attività d'impresa e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012 per le motivazioni espresse dal gestore della crisi nella relazione particolareggiata e sulla base della documentazione contabile integrativa depositata il 15.04.2022;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

e) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

¹ Ai sensi dell'art. 390 comma 2 del d.lgs. del 12.01.2019 n. 14 e s.m.i. "Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonchè della legge 27 gennaio 2012, n. 3".



- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico;

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;

- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi;

rilevato che il debitore non possiede beni immobili e risulta intestatario solo di un veicolo privo di valore economico, essendo in fase di demolizione;

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Giambattista Digilio, professionista nominato dal Presidente del Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n. 3/2012;

rilevato che l'istante, secondo quanto ha riferito il gestore della crisi, ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, anche alla luce della documentazione integrativa depositata in data 15.04.2022, in ottemperanza all'ordine del G.D. del 05.04.2022;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità;

ritenuta la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione;

rilevato, dunque, che occorre determinare se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14ter ss. L. 3/12 e poi giovare dell'effetto esdebitatorio;

osservato che, sulla questione dell'ammissibilità della procedura in esame ove nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili (o gli stessi siano privi di valore economico) e l'attivo sia costituito esclusivamente da crediti futuri, che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante, appare condivisibile l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, secondo cui non può ritenersi inammissibile la domanda di liquidazione avanzata dal debitore sovraindebitato privo di beni mobili e immobili, ove lo stesso sia titolare di un reddito da lavoro da utilizzare anche solo per un soddisfo parziale dei creditori, almeno ogni qualvolta il maturare di redditi di lavoro risulti ragionevolmente certo (cfr. Trib. Milano, 16.11.2017);

considerato, infatti, che "la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale" (cfr. Trib. Bologna, 04.08.2020); pertanto, "posto che la dichiarazione del fallimento non è preclusa all'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato



privo di beni, mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili. L'art. 14 ter indica espressamente quali beni siano non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14quinquies, lett.d), secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni, con ciò sottolineando che non provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati. L'art. 14 quater della L. 3/2012 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a ammissibile che possa prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri” (v. Trib. Verona, 20.12.2018);

ritenuto pertanto che, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura, debba essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore per la durata indicata nel ricorso depositato in data 07/12/2021;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 co. 8 L. n. 3/2012;

ritenuto che deve essere escluso dalla liquidazione il reddito del debitore nella misura di € 800,00 netti mensili, quale importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al reddito medio mensile netto di € 1.200,00 percepito dallo stesso (v. relazione particolareggiata del Gestore) e tenuto conto del suo fabbisogno mensile medio di € 837,73 come risultante dall'elenco delle spese correnti necessarie per il sostenimento proprio e della propria famiglia (v. pg.3 della nota integrativa del ricorrente depositata il 15.04.2022);



P. Q. M.

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di STELLA Andrea;
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il dott. Giambattista Digilio;
3. DISPONE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito web del Tribunale;
5. ORDINA la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. DISPONE che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 800,00 netti mensili;
7. DISPONE che entro il 31 dicembre di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria una relazione sull'attività svolta, con indicazione dell'attivo realizzato e delle spese sostenute, e sulle attività ancora in corso.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore dott. Giambattista Digilio.

Matera, 29 novembre 2022

Il Giudice
Got dr.ssa Anna Zaccaria

